



## STATUTO SOCIALE

*Nuovo statuto sociale approvato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 28 gennaio 2005*

### TITOLO I LA COOPERATIVA

#### **Art. 1: Denominazione**

È costituita una cooperativa sociale a responsabilità limitata a mutualità prevalente denominata "Com.e.s. cooperativa sociale per un commercio equo e solidale (con i paesi in via di sviluppo soc. coop.) a responsabilità limitata. Detta denominazione potrà essere abbreviata in "Com.e.s. cooperativa sociale per un commercio equo e solidale a r. l.".

#### **Art. 2: Natura della cooperativa**

La cooperativa è a mutualità prevalente. Essa è disciplinata dalle norme contenute in questo statuto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del Titolo VI del libro quinto del codice civile ed, in quanto compatibili, dalle norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2519 cod. civile comma secondo.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'articolo 2545-octies cod. civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'articolo 2512 cod. civile, presso il quale depositerà annualmente i bilanci.

#### **Art. 3: Sede**

La cooperativa ha sede nel Comune di Roma. Su deliberazione del consiglio di amministrazione la cooperativa potrà istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale e all'estero, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso.

#### **Art. 4: Domicilio dei soci**

Il domicilio dei soci per quanto concerne i loro rapporti con la cooperativa è quello risultante dal libro dei soci, è onere del socio comunicare all'organo amministrativo il cambiamento del proprio domicilio, al fine di ottenerne l'annotazione nel libro dei soci.

#### **Art. 5: Scopo Mutualistico**

L'attività della cooperativa, come disciplinata dal successivo art. 6, è incentrata sulle esigenze dei soci cooperatori (consumatori di beni e servizi socio-educativi forniti dalla cooperativa). La Cooperativa, a seguito dell'esercizio collettivo dell'impresa, è in grado di fornire ai propri soci beni o servizi, con valore aggiunto rispetto a quelli offerti dal mercato, in quanto ispirati ai valori dell'economia solidale e rispondenti a criteri di sostenibilità sociale ed ambientale.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata, ai sensi e per gli effetti del codice civile e delle altre leggi in materia vigenti ed in particolare ai sensi del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, N. 1577 e della Legge 31 gennaio 1992, N.59 e successive modificazioni ed integrazioni.

La cooperativa mediante la solidale partecipazione dei soci cooperatori realizza le attività costituenti l'oggetto sociale, in funzione e nel rispetto degli obiettivi del presente statuto e della Legge 8 novembre 1991, N. 381 ed in particolare dell'art. 1, comma 1, lettera a) della stessa.

La cooperativa individua nella effettiva affermazione dei "Diritti universali della persona umana", così come descritti nella "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948 il fondamento della sua attività. Inoltre, consapevole del ruolo che l'economia ha assunto all'interno della cooperativa contemporanea, saranno considerati in modo speciale i diritti economici e sociali contenuti nella medesima "Dichiarazione". In questa prospettiva particolare attenzione sarà rivolta alle categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali, al grado di istruzione ecc.. Su delibera del consiglio di amministrazione essa potrà aderire ad associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo.

La cooperativa potrà partecipare, sia come capo-gruppo, sia come semplice aderente, a Gruppi Cooperativi Paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del c.c., dietro autorizzazione preventiva dell'assemblea dei soci.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.

Le regole di svolgimento dell'attività mutualistica ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la cooperativa ed i soci, potranno essere previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, verrà approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie della cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma, seconda parte, dell'articolo 2521 c.c..

## Art. 6: Oggetto Sociale

In attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza la cooperativa, tenuto conto dei requisiti dei soci, ed il loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, ha come oggetto:

a) la gestione di attività sociali educative e formative a favore dei propri soci e terzi non soci, soprattutto se portatori di interessi sociali ed economici svantaggiati;

b) lo svolgimento di attività (commerciali e di servizi socio-educativi) che consentano ai soci e ai terzi consumatori un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali del mondo, volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi e ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque, nel rispetto delle norme della "Organizzazione Internazionale del Lavoro" (OIL) e della "Carta italiana dei criteri del Commercio Equo e Solidale";

c) la diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti settori: 1) commercio equo e solidale con produttori di paesi e regioni economicamente svantaggiati; 2) finanza etica; 3) turismo responsabile; 4) soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio ed emarginazione; 5) corretto rapporto essere umano-ambiente; 6) consumo critico e sostenibile. La diffusione di tali conoscenze si attua con la distribuzione di beni (oltreché materiale informativo) provenienti dai soggetti svantaggiati, strumentale ai processi di crescita dei produttori.

In particolare per il conseguimento dello scopo sociale la cooperativa potrà:

- gestire le attività di cui sopra attraverso la propria rete di "Botteghe del Mondo", che rappresentano i punti vendita dei prodotti del "commercio equo e solidale", nonché i terminali sul territorio delle attività socio-educative e formative a favore dei soci e dei terzi consumatori;

- gestire attività di produzione e commercializzazione di prodotti artigianali, anche alimentari, provenienti da attività finalizzate alla socializzazione e al recupero di soggetti svantaggiati;

- svolgere attività di informazione, di promozione e di organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici ed enti privati, di produzione e di distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli, per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti: - i produttori, la loro organizzazione e la loro realtà sociale, comprendendo informazioni sulla realtà economica, politica e sociale presente e passata dei paesi di origine, e, più in generale, dei paesi e delle regioni economicamente svantaggiate; - le caratteristiche e la tecnica produttiva dei beni; - tutte le altre materie ricomprese negli scopi della Cooperativa;

- promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;

- promuovere campagne di sensibilizzazione all'acquisto dei prodotti in oggetto, quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e sviluppo, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, viaggi a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico e altri momenti di aggregazione;

- acquistare e gestire immobili, ad uso diverso da abitazione, atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere soci della cooperativa;

- promuovere organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici ed enti privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo della U.E.;

- promuovere organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi, anche presso scuole, enti pubblici ed enti privati sui temi sopra indicati;

- realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa sopra enunciate, anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti multimediali;

- organizzare, gestire e promuovere attività di informazione, formazione e sperimentazione di pratiche di soluzione non violenta dei conflitti e di educazione alla pace;

- svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate.

La Cooperativa potrà inoltre:

- stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, retta da apposito regolamento da approvarsi dall'assemblea generale dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soli soci, conformemente a quanto previsto

dall'art. 11 del D.Lgs. N. 385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; tale raccolta del risparmio, nei limiti anzidetti, sarà effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del prestito tra il pubblico, sotto ogni forma, in ossequio alla normativa vigente. I prestiti sociali potranno essere fruttiferi o infruttiferi di interessi, a scelta del socio conferente. Il tasso di interesse sui prestiti fruttiferi verrà determinato dal consiglio di amministrazione nei limiti della normativa vigente. Il socio potrà scegliere di essere remunerato anche con un tasso inferiore a quello stabilito dal consiglio di amministrazione;

- acquistare o costruire e successivamente gestire immobili atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti;

- costituire, in quanto consentito dalla legge, società di qualunque tipo, enti, consorzi, acquisire partecipazioni al capitale sociale e interessenze in altre società, consorzi o enti aventi scopi analoghi, connessi o affini al proprio o comunque compatibili con il conseguimento dell'oggetto sociale della cooperativa, incluse l'acquisto e il rimborso di quote proprie, l'acquisto e la vendita di azioni e/o quote di società controllate, collegate e partecipate (anche se detenute dai soci cooperatori e da dipendenti delle stesse);

- effettuare in qualunque forma tutte le iniziative economiche e finanziarie che nel rispetto dello scopo mutualistico della cooperativa siano dirette ad agevolare e a rendere maggiormente efficace l'attività dei soci cooperatori;

- concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni altra forma di garanzia per facilitare l'ottenimento del credito ai soci cooperatori, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e rafforzare con l'esempio, nei rapporti tra i soci e in quelli fra essi e gli altri cittadini, i principi della mutualità e della solidarietà, - ricevere liberalità per essere impiegate al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- acquisire partecipazioni e prestare garanzie, reali o personali, a enti società o organismi economici diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo italiano e ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;
- compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale, contrarre e concedere finanziamenti, anche infruttiferi e mutui anche ipotecari, rilasciare fideiussioni e in genere porre in essere tutti gli atti ritenuti necessari e utili, purché nei limiti di legge.

#### **Art. 7: Durata**

La durata della cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea.

### **TITOLO II DISCIPLINA DEI SOCI**

#### **Art. 8: Soci**

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 2522 del C.C.. I soci cooperatori sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla cooperativa un ulteriore rapporto mutualistico di consumo dei beni e servizi, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali. Tra di essi figurano i soci lavoratori, disciplinati e retribuiti, secondo le modalità previste dal regolamento interno di cui all'art. 6, legge 3 aprile 2001 n. 142, i quali contribuiscono con la propria opera al raggiungimento dello scopo mutualistico. Oltre ai soci cooperatori alla cooperativa possono aderire soci volontari, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 381/91, che prestano gratuitamente la loro attività lavorativa a favore della cooperativa. I soci volontari sono iscritti in un apposita sezione del libro dei soci e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

#### **Art. 9: Requisiti dei Soci – Incompatibilità**

Possano essere ammessi come soci le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno d'età o che, anche infradiciottenni, possano validamente prestare attività lavorativa, le società e gli enti in qualsiasi forma costituiti, a condizione che non esercitino in proprio attività identiche o affini a quelle di cui all'art. 6, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ed a condizione, altresì, che non praticino né finanzino sotto qualsiasi forma il commercio di armi, che rispettino i diritti dei lavoratori e che non utilizzino né promuovano in alcun modo l'utilizzo di O.G.M..

#### **Art. 10: Ammissione a Socio**

Chi intenda essere ammesso a socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo specificando: A. se persona fisica:

- 1) nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio e codice fiscale;
  - 2) la tipologia di socio prescelta (socio cooperatore o socio volontario);
  - 3) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo e non superiore al limite massimo fissato dalla legge;
  - 4) l'impegno al versamento della quota sociale, dopo l'accettazione della domanda, nelle modalità e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione;
  - 5) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; 6) la dichiarazione di non praticare né finanziare sotto qualsiasi forma il commercio di armi, di rispettare i diritti dei lavoratori e di non utilizzare né promuovere in alcun modo l'utilizzo di O.G.M..
- B. se la richiesta è fatta da società di persone, ente o persona giuridica, la domanda deve indicare:
- 1) la denominazione o la ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, la sede e l'attività che ne forma l'oggetto;
  - 2) la delibera dell'organo competente in merito all'adesione alla cooperativa, se trattasi di persona giuridica;
  - 3) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;
  - 4) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, con un minimo di cinque quote sociali, ma non superiore al limite massimo fissato dalla legge;
  - 5) l'impegno al versamento delle quote sociali, dopo l'accettazione della domanda, nelle modalità e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione;
  - 6) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
  - 7) la dichiarazione di non praticare né finanziare sotto qualsiasi forma il commercio di armi, di rispettare i diritti dei lavoratori e di non utilizzare né promuovere in alcun modo l'utilizzo di O.G.M..

Il Consiglio di Amministrazione accertata l'esistenza dei requisiti e la inesistenza di cause di incompatibilità delibera sulla domanda di ammissione. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato, in tutto o in parte, il versamento del capitale. In caso di rigetto della domanda di ammissione il consiglio di amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci. Quest'ultima delibera sulle domande non accolte, in occasione della prima convocazione utile. Il consiglio di amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. L'ammissione o meno dell'aspirante socio è in ogni caso disciplinata dall'art. 2528 del c.c..

#### **Art. 11: Versamento della Quota Sociale**

Il socio deve versare, in tutto o in parte, la quota sociale sottoscritta all'atto in cui la delibera di ammissione viene annotata nel libro soci. Nel caso in cui il socio non adempia al/ai versamento/i della quota sociale nelle forme e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo, esso sarà escluso a norma dell'art. 16 del presente statuto e gli eventuali versamenti effettuati nel frattempo saranno trattenuti a titolo di penale e devoluti a riserva legale.

#### **Art. 12: Diritti del Socio**

I soci hanno diritto di esaminare e ottenere estratti del libro dei soci, nonché del libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci.

#### **Art. 13: Doveri del Socio**

I soci sono obbligati: a) all'osservanza del presente statuto e di tutti i regolamenti che saranno approvati dall'assemblea, nonché delle deliberazioni degli organi sociali della cooperativa e dei relativi atti esecutivi; b) al versamento delle quote sottoscritte.

#### **Art. 14: Cessazione da Socio**

I soci cessano di far parte della cooperativa per recesso, esclusione o morte, se persone fisiche; per recesso o esclusione, se società o enti.

#### **Art. 15: Recesso del Socio**

Il recesso del socio è ammesso, oltre nei casi previsti dalla legge, in presenza delle seguenti cause o condizioni: a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La volontà di recedere deve essere manifestata, per lettera raccomandata, all'organo amministrativo. Il recesso non può essere parziale. Il consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, delibera sul recesso e l'annota sul libro dei soci una volta verificata la legittimità. La decisione dell'organo amministrativo deve essere comunicata al socio destinatario mediante raccomandata A.R.. Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

#### **Art. 16: Esclusione del Socio**

Può essere escluso il socio: a) che abbia perduto i requisiti per la partecipazione alla cooperativa; b) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dalle convenzioni che regolano il rapporto mutualistico; c) che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa; d) che venga a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dal presente statuto; e) impossibilitato a prestare la propria opera al fine di cooperare al raggiungimento dello scopo mutualistico; f) che, con il suo comportamento, arrechi o tenti di arrecare gravi danni alla cooperativa, all'immagine della stessa o svolga, direttamente o indirettamente, attività in concorrenza o in conflitto con l'oggetto sociale; g) nei confronti del quale sia stata pronunciata sentenza di interdizione, inabilitazione o di fallimento; h) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 cod. civile.

Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) il socio deve essere preventivamente invitato, a mezzo lettera, ad adempiere i suoi obblighi e l'esclusione può avere luogo decorso un mese dal detto invito, sempre che il socio persista nella sua inadempienza. La deliberazione dell'esclusione sarà presa dall'organo amministrativo e sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata al socio interessato. L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro nei confronti della cooperativa e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione. L'esclusione avrà effetto, limitatamente al socio, dalla relativa annotazione sul libro dei soci. In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata dopo l'esaurimento del procedimento giudiziale.

#### **Art. 17: Facoltà di richiesta di subentro degli eredi del socio defunto**

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione del socio defunto e, in caso di pluralità di eredi, dovranno nominare un rappresentante comune. Se la quota è divisibile

l'Organo amministrativo può consentire alla sua divisione.

L'Organo amministrativo, verificato il possesso dei requisiti, delibera sull'ammissione degli eredi entro sessanta giorni dalla richiesta con decisione inappellabile.

#### **Art. 18: Liquidazione della quota del socio receduto, escluso o defunto.**

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 59/92, a cui aggiungere eventuali sovrapprezzi pagati in sede di acquisto della qualità di socio. La liquidazione della quota - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - sarà effettuata sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è cessato il rapporto. Il debito derivante dal predetto rimborso potrà essere compensato dalla cooperativa fino a concorrenza di ogni eventuale credito a qualunque titolo vantato dalla stessa nei confronti del socio. Decorso cinque anni dallo scioglimento del rapporto sociale senza che tale richiesta scritta sia pervenuta alla cooperativa, il diritto al rimborso cadrà in prescrizione e la quota verrà devoluta a riserva straordinaria. In caso di rinuncia da parte del socio al rimborso della quota, questa verrà devoluta a riserva straordinaria.

## TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE

### Art. 19: Patrimonio Sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1. dal capitale sociale dei soci, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge; nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i limiti massimi stabiliti dalla legge;
2. dalla riserva legale;
3. dalla riserva straordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;
4. da qualsiasi contributo o liberalità, da imputarsi a riserva straordinaria, che provenga alla cooperativa a titolo gratuito per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
5. da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci e/o prevista per legge, e/o da ogni altro fondo o accantonamento costituiti a copertura di particolari rischi o di oneri futuri. Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci, sia durante la vita della cooperativa che all'atto del suo scioglimento ai sensi dell'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977, n. 904. In base a quanto disposto dall'art. 2545-ter le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la cooperativa aveva destinato a operazioni di aumento di capitale.

### Art. 20: Esercizio Sociale – Bilancio

Gli esercizi sociali vanno dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, ovvero inserendo alcune note di gestione all'interno della nota integrativa, in caso di bilancio abbreviato, secondo il disposto di cui agli artt. 2423 e seguenti del c.c.. La cooperativa, in base a quanto disposto dall'art. 2545-sexies, deve riportare separatamente in bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

### Art. 21: Destinazione degli Utili

L'assemblea che approva il bilancio d'esercizio delibera sulla destinazione degli utili come segue:

- a) almeno il 30 per cento a riserva legale ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della cooperativa che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge n. 59/92 e successive modificazioni, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ad ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

## TITOLO IV GLI ORGANI SOCIALI

### Art. 22: Organi della Cooperativa

Gli organi della cooperativa sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio sindacale e/o il Revisore contabile

esterno, nei casi in cui la legge lo preveda oppure quando l'Assemblea dei Soci ne deliberi la nomina nonostante la non obbligatorietà.

### Art. 23: L'Assemblea dei Soci

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese, in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

### Art. 24: Competenza

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e del Presidente del Consiglio di amministrazione;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del Revisore;
4. le modificazioni dell'atto costitutivo;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Compete ai soci la decisione in merito alla nomina dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione.

#### **Art. 25: Diritto di intervento in assemblea Diritto di voto**

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci regolarmente iscritti nel libro dei soci. Ciascun socio, iscritto nel relativo libro, ha diritto ad un voto. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci né in esse votare.

#### **Art. 26: Modalità di votazione**

Tutte le decisioni devono essere assunte in forma assembleare. Salvo diversa deliberazione, le votazioni dei soci si effettuano per alzata di mano.

#### **Art. 27: Quorum costitutivi e deliberativi**

L'assemblea si intende regolarmente costituita:

- a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea convocata per le decisioni di cui all'art. 2479, co. 2, nn. 4) e 5), cod. civ., si intende regolarmente costituita:

- a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci;
- b) in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/8 (un ottavo) dei soci.

#### **Art. 28: Convocazione dell'assemblea**

L'assemblea verrà convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione su delibera di questo; in caso di impossibilità del Presidente del Consiglio di amministrazione, la convocazione potrà essere operata dall'organo di controllo, se esistente, od anche su richiesta di almeno cinque soci. L'assemblea si terrà nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. La convocazione ha luogo con avviso inviato almeno otto giorni prima, o quanto meno giunto a destinazione almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso con qualunque altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, purché indirizzato agli aventi diritto presso il domicilio che risulta dal libro soci. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza con l'elenco delle materie da trattare. In assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la partecipazione di tutti i soci cooperatori, qualora tutti i componenti del Consiglio di amministrazione ed i sindaci (se nominati) siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. I componenti del Consiglio di amministrazione e i sindaci (se nominati) che non partecipino all'adunanza dichiareranno per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.

#### **Art. 29: Presidenza dell'Assemblea. Verbale**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In mancanza, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Al Presidente dell'assemblea competono le funzioni ed i poteri di cui all'art. 2371 c.c.

#### **Art. 30: Deleghe**

Il socio può farsi rappresentare con delega scritta da soggetti anche non soci. Ciascun delegato non può rappresentare più di tre soci. La delega non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati. Non è consentita la subdelega, salvo che il delegante l'abbia disposta nell'atto di delega.

#### **Art. 31: Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione**

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i soci che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascuno di essi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta presso la sede legale della cooperativa, dove dovrà trovarsi il soggetto che presiede la riunione ed il segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza ovvero per telefax o posta elettronica. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi a distanza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

#### **Art 32: Amministrazione**

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto secondo quanto sotto indicato. Non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

#### **Art. 33: Consiglio di Amministrazione: composizione, cooptazione e compenso**

Il consiglio di amministrazione si compone di un numero di consiglieri variabile, da un minimo di tre ad un massimo di nove, eletti tra gli iscritti nel libro dei soci. Gli amministratori durano in carica tre anni, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In caso vengano meno uno o più amministratori, il consiglio procede a sostituirli a norma

dell'art. 2386 del c.c., con delibera approvata dal collegio sindacale, ove esistente, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea utile. Venendo a mancare oltre la metà del numero dei consiglieri nominati dall'assemblea, tutto il consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà essere sollecitamente convocata l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio. Gli amministratori possono ricevere, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio della carica, un gettone di presenza il cui ammontare sarà determinato dall'assemblea dei soci che approva il bilancio. Per gli amministratori investiti di particolari incarichi il consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, ove esistente, potrà determinare un apposito emolumento.

#### **Art. 34: Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione elegge fra i propri componenti il presidente e un vicepresidente, ai quali può anche delegare parte delle proprie attribuzioni. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di inadempimento di questi o nel caso che sia assente o impedito o che versi per una particolare questione in conflitto di interessi nell'esercizio del potere di rappresentanza della cooperativa.

#### **Art. 35: Convocazione del Consiglio di Amministrazione**

Il consiglio di amministrazione è convocato sia nella sede sociale che altrove, dal presidente, o dal vicepresidente, tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera, telefax o posta elettronica ove sia possibile identificare i dati del mittente e del destinatario, da spedirsi non meno di tre giorni prima della data fissata per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma in modo che i consiglieri ne siano informati con almeno un giorno di preavviso. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente, in caso di loro assenza il consiglio è presieduto dal più anziano di età dei consiglieri intervenuti. Il presidente sarà assistito da un segretario da esso nominato che può essere anche persona estranea alla cooperativa, se invitata a partecipare alla riunione. Alle riunioni del consiglio di amministrazione possono partecipare, in qualità di invitati, con parere consultivo, i soci cui sono conferite specifiche procure o che siano responsabili degli specifici settori dell'attività della cooperativa. Alle riunioni del consiglio di amministrazione possono partecipare, qualora invitati, anche soci non investiti di particolare incarichi, i quali possono essere chiamati ad esprimere il loro parere non vincolante su particolari aspetti della gestione sociale. Si considerano valide le riunioni del consiglio di amministrazione tenutesi mediante teleconferenza o video conferenza, se e in quanto i partecipanti siano identificabili e siano effettivamente in grado di seguire la riunione e di partecipare alla discussione e se il presidente e il segretario si trovino nel medesimo luogo, che sarà considerato come il luogo in cui si è tenuta la riunione. Soddisfatte tali condizioni, la riunione del consiglio di amministrazione si considererà tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, in modo da consentire la predisposizione e la sottoscrizione dei verbali della riunione nel relativo libro sociale. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri in carica. Le riunioni del consiglio si reputano validamente costituite quando siano presenti tutti i consiglieri e i sindaci, ove esistenti. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Le deliberazioni del consiglio sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. Le votazioni sono normalmente palesi. Per il computo della maggioranza, gli astenuti non si calcolano fra i votanti.

I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha avuto le mansioni di segretario.

#### **Art. 36: Compiti e Poteri del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa e gli sono conferiti tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali a eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o di statuto, siano riservati alla competenza dell'assemblea. Spetta pertanto, a titolo esemplificativo, al consiglio di amministrazione (e salvi solo i limiti, anche economici, eventualmente stabiliti dalla legge o dall'assemblea dei soci).

1. convocare l'assemblea generale, ordinaria e straordinaria dei soci, ed eventualmente quelle separate;
2. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
3. redigere il progetto di bilancio, corredato dalla relazione di accompagnamento o da apposite note di gestione inserite nella nota integrativa, in caso di bilancio abbreviato, e illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci;
4. indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici in conformità con il carattere cooperativo della cooperativa, documentare la sussistenza o meno del requisito della prevalenza mutualistica, ai sensi dell'art. 2513 del c.c. e indicare le azioni che si intende intraprendere per riacquistare il requisito stesso, in caso di perdita temporanea, ai sensi dell'art. 2545-octies del c.c.;
5. predisporre i regolamenti interni previsti dallo statuto, da sottoporre all'assemblea;
6. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività della cooperativa, ivi inclusi i contratti tra la cooperativa ed i collaboratori ed i dipendenti; fra gli altri quelli aventi a oggetto la vendita, l'acquisto, la permuta, la locazione, il leasing di beni di qualsiasi natura (incluse aziende e rami di azienda) e in genere diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso banche operanti a breve, medio e lungo termine, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa la stipula di mutui passivi e di sovvenzioni (attive e passive) concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, incassare, quietanzare, ritirare, svincolare, reinvestire somme, titoli di qualunque natura ed effetti cartolari in genere, presso qualsiasi soggetto o ufficio pubblico o privato, concedere finanziamenti anche infruttiferi, nel rispetto della normativa vigente, stipulare convenzioni a favore degli associati, purché in connessione con l'oggetto sociale;
7. deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni qualsiasi altra garanzia (inclusi pegni e privilegi), consentire la cancellazione, la rinuncia, la postergazione di ipoteche esonerando da responsabilità il conservatore dei registri;
8. conferire procure speciali, per singoli atti o categorie di atti, anche ai dipendenti ed ai collaboratori della cooperativa,
9. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, o per deliberazione dell'assemblea dei soci, siano riservate a quest'ultima;
10. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
11. nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive davanti a qualsiasi autorità e giurisdizione e affidare a terzi incarichi professionali;

12. deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'art. 4 del presente statuto;
13. deliberare l'apertura di sedi secondarie, unità locali, succursali, depositi, magazzini, con determinazione delle attribuzioni specifiche con riferimento alle zone territoriali di competenza;
14. acquistare e cedere partecipazioni al capitale sociale di altre cooperative, enti o consorzi, purché nei limiti inderogabilmente imposti dalla legge, e ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

#### **Art. 37: Rappresentanza della Cooperativa**

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale, cura l'esecuzione delle delibere del consiglio dando le opportune istruzioni al personale dipendente, convoca il C.d.A., ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

#### **Art. 38: Deleghe ai Consiglieri**

Il consiglio di amministrazione, qualora lo ritenga necessario, può delegare proprie attribuzioni a uno o più membri del Consiglio stesso, determinando i limiti e la durata della delega nel rispetto degli articoli 2381 e 2544 del c.c..

#### **Art. 39: Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza che dovrà essere nominato qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto di cui agli articoli 2543 e 2477 del codice civile. Il collegio, anche se nominato facoltativamente, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. Il Collegio sindacale viene nominato dall'assemblea, anche facoltativamente; l'Assemblea ne designa il Presidente. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. Il collegio sindacale potrà esercitare il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409 bis, comma 3, del c.c.. I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee dei soci e alle riunioni dell'eventuale comitato esecutivo. I sindaci, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente, nella relazione prevista dall'art. 2429 del c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché documentare la sussistenza o meno della condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 del c.c.. I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. Il collegio sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle sue riunioni deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. Le riunioni del Collegio Sindacale possono farsi a mezzo di teleconferenza ove sia garantita la contestualità di discussione e deliberazione. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Ai sindaci spetta un compenso, così come deliberato dall'assemblea dei soci al precedente art. 18, ed eventualmente un rimborso delle spese sostenute.

#### **Art. 40: Controllo Contabile affidato ad un Revisore**

L'Assemblea dei soci può decidere di affidare il controllo contabile ad un revisore contabile o da una società di revisione, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui divenga obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2543 e 2477 del codice civile, l'Assemblea, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis, comma 3, del c.c., potrà comunque affidare il controllo contabile al collegio sindacale. L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, secondo le modalità previste dal precedente articolo 18. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409-quinquies, comma 1, del c.c.; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione. Il revisore o la società incaricati del controllo contabile: 1. verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; 2. verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; 3. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

### **TITOLO V SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 41: Scioglimento e Liquidazione**

In qualunque caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori anche non soci determinandone i poteri.

#### **Art. 42: Destinazione del Residuo Attivo in Caso di Scioglimento**

In caso di scioglimento della cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

## TITOLO VI: CLAUSOLE MUTUALISTICHE E DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 43: Clausole Mutualistiche e Requisiti delle Cooperative a Mutualità Prevalente

Le clausole mutualistiche di cui all'art. 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, integrate da quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e recepite dai precedenti articoli 35, 37 e 39, non possono essere derogate, né modificate dall'assemblea, e devono essere di fatto osservate. In particolare è fatto divieto di:

- a) distribuire dividendi;
- b) distribuire le riserve ai soci.

### Art. 44: Disposizioni Generali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

## TITOLO VII: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

### Art. 45: Clausola compromissoria

Qualunque controversia insorgente tra i soci, ovvero tra i soci e la cooperativa, ivi comprese le controversie relative alla validità di delibere assembleari nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà devoluta ad un Arbitro Unico. L'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale nel cui Distretto è fissata la sede legale della cooperativa su istanza dell'interessato più diligente. La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale.



**Com.e.s.** coop. sociale per un commercio equo e solidale (con i paesi in via di sviluppo soc. coop.)

**Sede legale:** Via Gabriello Chiabrera, 27 - 00145 Roma

**Ammin.ne e magazzino:** Via Flavio Stilicone, 166 - 00175 Roma - tel: 06.7141728 - fax: 06.7615977

### **Botteghe del Mondo**

**La Verde Milonga:** Via Flavio Stilicone, 166 - 00175 Roma - tel: 06.7141728 - fax: 06.7615977

**Moliendo Cafè:** Via Gabriello Chiabrera, 27 - 00145 Roma - tel&fax: 06.5402474

**Tupingimatangi:** Via Duccio Galimberti, 15/17 - 00136 Roma - tel&fax: 06.39733776